



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Ufficio LEADER e Sviluppo Locale

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo **(DGR n. 904 del 29/12/2022)**

**Intervento SRG06 – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale -
LEADER**

(Artt. 31-34 Reg. UE 2021/1060, art. 77 Reg. UE 2115/2021)

**BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
(DETERMINA N. DPD022/141 del 26/07/2023)**

FAQ Dal n.1 al n. 3

Domanda 1. Il Bando per la selezione dei GAL e delle SSL, all'Allegato "A) Schema di domanda" tra gli allegati chiede "Atto della Giunta comunale attestante l'adesione alla SSL; per tutti i Comuni aderenti alla stessa". Considerando che nelle società consortili già costituite l'adesione dei Comuni si evince dalla visura camerale si ritiene utile specificare che l'allegato in argomento **non è richiesto per le società consortili (GAL) già costituiti.**

Risposta 1. l'art. 3 comma 3 del bando recita: *"l'adesione ex novo di un Comune alla SSL deve risultare da apposito atto dell'amministrazione comunale"*. L'art. 13.2 – Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione – *"l'apposito atto di adesione dell'amministrazione comunale per tutti i comuni aderenti alla SSL"* è previsto esclusivamente per i costituenti GAL (lettera g) - punto ii)

~~~~~

Domanda 2. Il Bando per la selezione dei GAL e delle SSL, all'articolo 3 "Beneficiari" al punto 3, cita: La componente privata è invece composta dalle "parti economiche e sociali" e "dagli organismi che rappresentano la società civile" (secondo la classificazione prevista dall'articolo 3 del Reg. delegato (UE) 240/2014).

Il titolo dell'articolo 3 del Reg. delegato (UE) 240/2014 citato nel bando è il seguente: "Identificazione dei partner pertinenti per gli accordi di partenariato". Al comma 1 è riportato testualmente "Per l'accordo di partenariato, gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti tra, come minimo ...". Da quanto riportato, si evince che l'art. 3 disciplina il partenariato degli stati membri nel quale devono essere ricompresi portatori di interesse presenti su scala nazionale. Considerato il limitato ambito territoriale di intervento sul quale agiscono i GAL, laddove molti portatori di interesse riportati nel citato articolo 3 non sono presenti, si chiede se è corretto intendere il riferimento alla classificazione richiamata nel bando come indicativo e non limitativo/esaustivo. Si chiede se l'interpretazione è corretta oppure se sia il caso di eliminare il riferimento al Reg. delegato (UE) 240/2014, il riferimento tra parentesi, eventualmente sostituendolo con il riferimento all'art. 31 comma 2 punto b) del Reg. (UE) 2021/1060.

Risposta 2. la composizione del partenariato deve essere inclusiva pertanto il riferimento alla classificazione richiamata nel bando è indicativo e non limitativo/esaustivo.

~~~~~

Domanda 3. Il Bando per la selezione dei GAL e delle SSL, all'articolo 3 "Beneficiari" al punto 4, cita: A pena di inammissibilità, i GAL già costituiti devono dimostrare di essere amministrati da un organo decisionale nel quale:

i. i relativi componenti sono espressione dei partner di cui al comma 3.

L'organo decisionale, nel caso in specie Consigli di Amministrazione di Società Consortili, è indicato e votato dai partner in assemblea ed è quindi per sua stessa natura espressione dei partner. Quindi può essere composto anche da persone che non hanno diretti rapporti societari e/o di lavoro con i partner, ma che, in quanto eletti dai partner stessi, ne sono diretta espressione. **Si chiede se è corretta tale interpretazione.**

Risposta 3. Si conferma la correttezza dell'interpretazione